

**SISTEMA INTEGRATO
DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI**

“CERTUM”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

INDICE

Art. 1 - Oggetto	p. 3
Art. 2 - Definizioni	p. 3
Art. 3 - Ambito di esercizio	p. 4
Art. 4 - Articolazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze	p. 4
Art. 5 - Informazione del richiedente ed accettazione della domanda di accesso ai servizi	p. 5
Art. 6 - Identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti a fini di validazione delle competenze	p. 5
Art. 7 - Validazione delle competenze	p. 6
Art. 8 - Certificazione delle competenze	p. 6
Art. 9 - Standard minimi di servizio	p. 8
Art. 10 - Modalità di organizzazione dell'offerta dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze.....	p. 9
Art. 11 - Diritti, obblighi e responsabilità dei soggetti titolari all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze.....	p. 10
Art. 12 - Diritti, obblighi e responsabilità degli operatori abilitati impegnati nell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze.....	p. 10
Art. 13 - Obblighi e responsabilità dei richiedenti i servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze.....	p. 11
Art. 14 - Entrata in vigore delle disposizioni.....	p. 11
Art. 15 - Norma di rinvio.....	p. 11
Art. 16 - Norme finali.....	p. 12
Art. 17 - Riferimenti legislativi e normativi	p. 12

Art.1 OGGETTO

1. In attuazione del Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, adottato con D.G.R. 25 luglio 2016, n. 834 al fine del recepimento del D.M. 30 giugno 2015, il presente atto disciplina gli standard minimi di processo dei servizi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale, intesi quali livelli essenziali di prestazione della Regione Umbria, nel proprio ruolo di soggetto titolare. Ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2018, n.1 l'applicazione degli standard compete alla Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (per brevità ARPAL Umbria).
2. Ai fini della semplificazione amministrativa gli standard minimi di cui al comma 1 sono integrati con il processo di riconoscimento dei crediti formativi di cui alla D.G.R. 3 settembre 2007, n. 1429 - "*Direttiva Crediti*".

Art.2 DEFINIZIONI

1. Le definizioni di cui all'art. 2 della D.G.R. 25 luglio 2016, n. 834 sono integrate dalle seguenti:
 1. «quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali»: parte del repertorio nazionale di cui all'art.8 del D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 afferente le qualificazioni regionali, rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea;
 2. «referenziazione»: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli del Quadro nazionale delle Qualificazioni (QNQ). La referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro europeo delle qualifiche;
 3. «Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni»: dispositivo classificatorio e informativo realizzato sulla base delle sequenze descrittive della Classificazione dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
 4. «qualificazione internazionale»: qualificazione rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un Paese e include i risultati di apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale;
 5. «valore delle evidenze»: distinzione tra documenti di prima, seconda e terza parte;
 6. «pertinenza delle evidenze»: coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni di interesse per la validazione;
 7. «operatore abilitato»: una persona fisica iscritta in apposito elenco istituito dalla Regione Umbria, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 816 del 23/07/2018, idoneo allo svolgimento di una o più funzioni a supporto del processo di riconoscimento crediti e/o di individuazione e messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze;
 8. «collegialità»: caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un'unica manifestazione finale di giudizio e di volontà. La collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spaziotemporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti;

9. «oggettività»: criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa, finalizzata ad esperire le valutazioni che si debbono compiere eliminando o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del giudizio.
10. «terzietà»: Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze;
11. «indipendenza»: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

Art. 3

AMBITO DI ESERCIZIO

1. Nell'ambito del processo di individuazione e validazione di cui all'art. 8 della D.G.R. 25 luglio 2016, n. 834 il servizio di identificazione e messa in trasparenza è svolto con riferimento primario alle unità di competenza del Repertorio degli standard professionali di cui all'art. 5, primo alinea della D.G.R. 25 luglio 2016, n.834 e, in difetto, ai repertori afferenti al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali.
2. I servizi di validazione e di certificazione delle competenze sono svolti con riferimento esclusivo alle Unità di competenza del Repertorio degli standard professionali di cui all'art. 5, primo alinea della D.G.R. 25 luglio 2016, n. 834.
3. I servizi di cui ai due precedenti commi, relativi all'insieme degli apprendimenti formali, non formali ed informali:
 - i)* sono avviati esclusivamente su richiesta, da parte dell'individuo interessato, al competente soggetto titolato;
 - ii)* sono realizzati unicamente attraverso le prestazioni di operatori abilitati, iscritti nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale della Regione Umbria e di ARPAL Umbria, fatta eccezione per le fasi di cui all'art.4 comma 2 punto *i)* e comma 4 punto *i)*, che possono essere realizzate da altro personale che opera presso l'ente titolato.
4. Il servizio di certificazione è altresì erogato, senza l'obbligo di richiesta da parte della persona interessata, in esito a percorsi di apprendimento formale, autorizzati o finanziati da ARPAL Umbria, che prevedano il rilascio di qualificazioni ai sensi del D.lgs. 13/13.

Art.4

ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1. Il servizio di individuazione e validazione delle competenze di cui all'art. 8 della D.G.R. 25 luglio 2016, n.834 è svolto da enti titolati iscritti alla relativa sezione dell'elenco pubblico regionale di cui alla D.G.R. n. 816 del 23/07/2018 in conformità agli standard minimi di processo oggetto della presente deliberazione e dettagliati al successivo art.9.
2. Il servizio di individuazione e validazione delle competenze si articola nelle seguenti fasi operative:
 - i)* informazione del richiedente sul servizio di individuazione e validazione e sulla spendibilità dei relativi esiti;
 - ii)* accettazione della domanda di accesso ai servizi;

- iii)* identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente e rilascio del Documento di trasparenza;
- iv)* valutazione degli apprendimenti sulla base del Documento di trasparenza e rilascio del Documento di validazione.

A richiesta dell'individuo o sulla base di determinazioni assunte da ARPAL Umbria il servizio può essere erogato limitatamente ad una o più fasi operative.

3. Il servizio di certificazione delle competenze di cui all'art. 9 della D.G.R. 25 luglio 2016, n.834 è in capo ad ARPAL Umbria e si realizza, di norma, attraverso il supporto tecnico di ente a ciò specificamente titolato ai sensi della D.G.R. n. 816 del 23/07/2018, in conformità agli standard minimi di processo di cui alla presente deliberazione e dettagliati al successivo art. 9.
4. Il servizio di certificazione delle competenze si articola nelle seguenti fasi operative:
 - i)* informazione del richiedente sul servizio di certificazione e sulla spendibilità dei relativi esiti;
 - ii)* ricevimento dell'istanza avanzata dal richiedente;
 - iii)* pianificazione del processo di valutazione e definizione del disegno valutativo;
 - iv)* realizzazione delle procedure e prove di verifica e valutazione dei relativi esiti;
 - v)* rilascio di attestazione finale.

Art. 5

INFORMAZIONE DEL RICHIEDENTE ED ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AI SERVIZI

1. I soggetti titolati all'erogazione dei servizi garantiscono, per quanto di propria competenza:
 - idonea informazione circa le modalità di accesso, i diritti, i doveri e gli obblighi, i possibili esiti ed il valore delle attestazioni rilasciabili, rivolte a favorire la libera e consapevole scelta della eventuale richiesta da parte dell'individuo interessato;
 - adeguate modalità di accoglienza, rivolte alla verifica dei requisiti di accesso ed alla identificazione dell'effettivo bisogno dei servizi. All'atto della richiesta di accesso i soggetti titolati propongono al richiedente la sottoscrizione del patto di servizio ed istituiscono il dossier individuale di processo, contenente l'insieme della documentazione acquisita e delle evidenze di tracciabilità delle azioni svolte. Della richiesta di accesso e del patto di servizio è rilasciata copia al sottoscrittore.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con modalità in presenza o a distanza.

Art. 6

IDENTIFICAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA DEGLI APPRENDIMENTI A FINI DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

1. La funzione di identificazione e messa in trasparenza è svolta dal soggetto titolato attraverso operatore abilitato, con riferimento alla seguente procedura generale, nel rispetto degli standard minimi di processo dettagliati all'art. 9:
 - analisi preliminare, attraverso esame del curriculum vitae e conduzione di colloqui esplorativi, delle esperienze di apprendimento formali, non formali ed informali maturate dal richiedente;
 - identificazione e formalizzazione delle competenze oggetto di possibile messa in trasparenza, con riferimento alle qualificazioni ed ai repertori applicabili;
 - contestualizzazione del Documento di trasparenza rispetto alle competenze identificate e formalizzate, attraverso opportuna indicazione delle loro caratteristiche;
 - supporto al richiedente nell'identificazione delle esperienze possedute e nella loro referenziazione, attraverso produzione opportune evidenze;

- esame delle singole esperienze ed evidenze in termini di pertinenza e significatività e formalizzazione di un'ipotesi di loro relazione con le competenze oggetto di messa in trasparenza, attraverso colloqui con il richiedente e supporto alla rappresentazione, con progressiva redazione del Documento di trasparenza;
 - sottoscrizione da parte del richiedente del Documento di trasparenza risultante, per assunzione di responsabilità circa quanto in esso dichiarato;
 - sottoscrizione da parte dell'operatore del Documento di trasparenza risultante, per conferma del servizio svolto.
2. Il Documento di trasparenza, con valore di attestazione di parte prima, è consegnato in originale all'individuo, anche al fine del suo eventuale impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali e per l'accesso al servizio di validazione delle competenze.
 3. Le attività di cui al comma 1 si svolgono attraverso uno o più colloqui individuali in presenza, presso il soggetto titolato.

Art. 7

VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

1. La funzione valutativa è svolta dal soggetto titolato attraverso operatore abilitato, con riferimento alla seguente procedura generale, nel rispetto degli standard minimi di processo dettagliati all'art. 9:
 - a) analisi preliminare del Documento di trasparenza, rivolta alla valutazione di quantità e qualità della documentazione presente, tramite applicazione di criteri di valore e pertinenza;
 - b) audizione del richiedente;
 - c) eventuale valutazione diretta, intesa quale colloquio tecnico o prova prestazionale in presenza del richiedente, applicando standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della eventuale valutazione sono bilanciate in funzione del valore e della pertinenza della documentazione allegata al Documento di trasparenza;
 - d) redazione di scheda di valutazione, a motivazione dell'esito del servizio e, in caso di esito positivo, di Documento di validazione;
 - e) sottoscrizione da parte dell'operatore del Documento di validazione risultante, per assunzione di responsabilità;
 - f) sottoscrizione da parte del richiedente del Documento risultante, per conferma del servizio svolto;
 - g) numerazione del documento ai fini di tracciabilità e applicazione delle procedure di archiviazione e conservazione.
2. Il Documento di validazione, con valore di attestazione di parte seconda pubblica, è consegnato in originale all'individuo, anche ai fini del suo impiego in successivi procedimenti di certificazione. Del rilascio del Documento di validazione è data comunicazione obbligatoria ad ARPAL Umbria, con indicazione dei dati in esso contenuti.
3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte con modalità in presenza, fatta eccezione per le attività sub a) e sub d) che possono essere svolte con modalità a distanza.

Art. 8

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1. Il servizio di certificazione viene avviato a seguito della presentazione ad ARPAL Umbria di domanda di certificazione delle competenze/riciesta di costituzione della Commissione di certificazione da parte di uno fra i seguenti soggetti:
 - a) la persona in possesso del Documento di validazione;

- b) gli organismi formativi autorizzati in nome e per conto dei partecipanti ai percorsi regionali di qualificazione, in presenza di Documento di formalizzazione degli apprendimenti;
- c) di soggetti titolati per il servizio di certificazione, che ricevono domanda individuale da parte di possessori del Documento di validazione.
2. L'organismo formativo autorizzato e il soggetto titolato possono coincidere ed inoltrare ad ARPAL Umbria richiesta unica di costituzione della Commissione di esame, relativo sia alle persone in possesso di documento di formalizzazione degli apprendimenti, in esito a percorsi di apprendimento formale, sia alle persone in possesso di documento di validazione, in esito ad apprendimenti non formali ed informali. In tal caso ARPAL Umbria valuta la possibilità di costituire una o più Commissioni di certificazione in funzione dell'efficienza e dell'efficacia del processo valutativo.
3. Il servizio è svolto collegialmente, nel rispetto dei requisiti di oggettività, terzietà e indipendenza, da una Commissione di esame nominata da ARPAL Umbria, supportata da soggetto titolato nell'ambito del Settore Economico Professionale, per la qualificazione oggetto di certificazione, iscritto alla relativa sezione dell'elenco pubblico regionale di cui alla D.G.R. n. 816 del 23/07/2018.
4. Ove non altrimenti disposto da normativa cogente in materia di professioni ed attività regolamentate, la Commissione è composta da tre membri:
- il Presidente, scelto tra dipendenti di ARPAL Umbria/Regione Umbria, esperti nella materia, con il ruolo di responsabile del processo;
 - un esperto abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo, scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione;
 - un esperto abilitato alla realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, nell'ambito della sezione a cui afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto, in modo coordinato al responsabile del processo di valutazione.
5. I commissari sono individuati attraverso sorteggio pubblico, secondo il principio della rotazione, fermo restando il diritto di rinuncia per impedimento oggettivi.
6. La nomina delle Commissioni e la gestione amministrativa del procedimento, ivi incluso il rilascio e la conservazione delle qualificazioni rilasciate è supportata dal sistema informativo di cui all'art. 15 della D.G.R. 25 luglio 2016, n.834, anche ai fini dell'implementazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
7. Il servizio di certificazione si articola nelle seguenti fasi, svolte nel rispetto degli standard minimi di processo dettagliati all'art. 9:
- a) a cura di ARPAL Umbria, supportata dal soggetto titolato:
- verifica della presenza del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati alla sessione di certificazione;
- b) a cura dell'esperto di metodo:
- identificazione o definizione, ove del caso, degli indicatori di valutazione e degli standard minimi di prestazione, articolati per unità di competenza, sulla base degli standard professionali di riferimento;
 - analisi dei documenti e delle evidenze dei singoli candidati alla sessione di certificazione e redazione, per ogni candidato, di scheda di disegno valutativo conforme allo standard documentale regionale;
 - pianificazione del processo di valutazione, sulla base delle caratteristiche oggettive e soggettive dei candidati;

- c) a cura congiunta dell'esperto di metodo e dell'esperto di contenuto curricolare e professionale:
- progettazione delle prove di verifica, dei relativi indicatori di osservazione e dei criteri di valutazione degli esiti;
- d) a cura della Commissione, mediante integrazione collegiale degli specifici ruoli dei membri:
- conduzione dell'esame, attraverso audizione, colloquio tecnico e/o prova prestazionale, sulla base del disegno metodologico;
 - valutazione sommativa ed espressione del giudizio per singolo candidato, distinto per singola unità di competenza oggetto di certificazione;
- e) a cura di ARPAL Umbria:
- rilascio delle attestazioni individuali conseguenti al giudizio espresso dalla Commissione;
 - registrazione delle stesse.
8. Il membro abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo garantisce la verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione e degli esiti valutativi relativi ai singoli candidati. Il verbale, debitamente sottoscritto da tutti i membri, è trasmesso ad ARPAL Umbria.
9. Il servizio di certificazione è concluso:
- ove tutte le unità di competenza costituenti un profilo risultino positivamente valutate, dal rilascio della qualificazione ad esso riferita, con valore di attestazione di parte terza pubblica;
 - ove solo alcune unità di competenza risultino positivamente valutate, dal rilascio della relativa certificazione, con valore di attestazione di parte terza pubblica. Le singole unità di competenza certificate concorrono per capitalizzazione all'acquisizione della qualificazione a livello di profilo.
- Su indicazione della Commissione, ARPAL Umbria rilascia altresì, per le unità di competenza non certificate, Documento di validazione con valore di attestazione di parte terza pubblica, redatto secondo il medesimo format previsto per il Documento di validazione rilasciato a cura del soggetto titolato e sostitutivo del medesimo, utile al fine dell'accesso ad ulteriori sessioni di esame.
10. In applicazione dei principi di efficiente uso delle risorse e parità di diritti le sessioni di esame sono rivolte a tutti i candidati aventi titolo, indipendentemente dal contesto (formale, non formale, informale) nel quale gli apprendimenti sono maturati. Sono condizioni di accesso all'esame:
- in caso di provenienza da percorsi di apprendimento formale, possesso di documento di formalizzazione degli apprendimenti, con valore di attestazione di parte seconda privata, rilasciato dall'organismo attuatore, integrato – in caso di riconoscimento di crediti formativi – dal relativo dossier documentale;
 - in caso di provenienza da percorsi di apprendimento non formale ed informale, possesso di documento di validazione, potendo essere alternativamente previsto da ARPAL Umbria, sulla base delle caratteristiche dell'operazione, l'accesso diretto "per innesto", in presenza del solo Documento di trasparenza, accompagnato da evidenze a comprova di quanto in esso dichiarato.

Art. 9

STANDARD MINIMI DI SERVIZIO

1. L'ente titolato all'esercizio del servizio di individuazione e validazione delle competenze, fermo in ogni caso quanto disposto dal relativo disciplinare di cui alla D.G.R. n. 816 del 23/07/2018:
- garantisce la corretta pubblicizzazione del servizio, nel rispetto di indicazioni operative fornite da ARPAL Umbria;
 - si coordina, ove richiesto, con altri soggetti erogatori di misure di politica attiva integrata che prevedano la valorizzazione degli apprendimenti, anche al fine della corretta informazione dei destinatari finali;

- garantisce la presenza di risorse professionali e di comunicazione in grado di svolgere funzione informativa circa significato, caratteristiche, limiti, impegni e conseguenze relative ad identificazione e validazione delle competenze;
 - realizza le funzioni di cui agli artt. 6 e 7 avvalendosi esclusivamente di operatori abilitati, individuati nell'ambito dell'elenco regionale sulla base di autonomi criteri di scelta;
 - garantisce il rispetto dei principi di indipendenza e, per la fase di validazione, di terzietà, con riferimento all'operatore che ha svolto la precedente fase di identificazione e messa in trasparenza;
 - garantisce l'erogazione dei minimali di servizio, comunicando al richiedente, in modo trasparente al momento della fase di informazione, i costi applicabili;
 - utilizza la modulistica standard definita da ARPAL Umbria;
 - garantisce completezza, tracciabilità e conservazione della documentazione dell'intero processo, anche con riferimento alle attività di comunicazione, promozione ed informazione;
 - cura le comunicazioni obbligatorie ad ARPAL Umbria;
 - garantisce il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.
2. L'ente titolato all'esercizio del servizio di supporto alla certificazione delle competenze, fermo in ogni caso quanto disposto dalla attuazione della D.G.R. n. 816 del 23/07/2018 e successivi atti, garantisce:
- a richiesta degli interessati, la trasmissione dell'istanza di accesso ad ARPAL Umbria;
 - idonee risorse strutturali, tecniche, organizzative e professionali a supporto dello svolgimento degli esami, nei tempi e nei modi richiesti da ARPAL Umbria;
 - completezza, tracciabilità e conservazione per almeno 10 anni della documentazione prodotta dai membri della Commissione e dai candidati in sede di esame;
 - il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.
3. Al servizio di individuazione e validazione delle competenze si applicano i seguenti standard temporali di prestazione:
- presa in carico del richiedente al massimo entro 30gg dalla richiesta di accesso ai servizi;
 - conclusione dei servizi entro 30 gg dalla sottoscrizione del patto di servizio da parte del richiedente.
4. Con provvedimenti del Direttore di ARPAL Umbria, come da art. 15 della presente deliberazione, sono definiti, anche in via sperimentale, gli standard minimi di servizio relativi alle prestazioni minime garantite, da parte degli operatori abilitati e dei soggetti titolati ed i relativi massimali di costo.

Art. 10

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1. I servizi di individuazione e validazione sono organizzati autonomamente dai soggetti titolati, secondo la propria programmazione interna, nel rispetto di quanto disposto dalla presente deliberazione e dalla disciplina applicabile.
2. ARPAL Umbria programma attraverso avvisi pubblici l'offerta di servizi di individuazione e validazione rivolti a specifici destinatari e/o qualificazioni, anche in modo integrato con altre misure attive.
3. ARPAL Umbria definisce, con propri provvedimenti, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di accesso al servizio di certificazione delle competenze in esito ad apprendimenti non formali ed informali.

Art. 11

DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI TITOLATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1. Fermo restando in ogni caso quanto disposto dalle norme sulla titolazione di cui alla D.G.R. n. 816 del 23/07/2018 e successivi atti, sono obblighi e responsabilità dei soggetti titolati:
 - la comunicazione ad ARPAL Umbria dei servizi svolti e dei Documenti di validazione rilasciati;
 - il rispetto degli standard minimi di processo di cui al presente atto;
 - il coordinamento degli operatori abilitati utilizzati per l'erogazione del servizio;
 - la segnalazione ad ARPAL Umbria di eventuali problematiche circa l'autenticità delle evidenze fornite al fine della validazione delle competenze;
 - l'adozione di comportamenti etici in tutte le fasi del processo e nel successivo svolgimento del percorso formativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di accesso e pari opportunità.
3. I soggetti titolati:
 - individuano nella propria autonomia gli operatori abilitati a cui affidare l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione;
 - definiscono e formalizzano, nel rispetto degli standard minimi di processo, le modalità organizzative di erogazione dei servizi di individuazione e validazione;
 - segnalano ad ARPAL Umbria eventuali comportamenti ritenuti non corretti degli operatori abilitati a cui è richiesta l'erogazione dei servizi, evidenziando puntualmente le motivazioni.
4. ARPAL Umbria svolge azioni di monitoraggio e verifica dei servizi erogati, secondo gli standard minimi individuati dal provvedimento di cui al successivo art.15. In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme vigenti la Regione si riserva ogni azione tesa a salvaguardare i diritti del richiedente e degli altri soggetti interessati, agendo nei confronti dei soggetti titolati secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 816 del 23/07/2018 e successive norme attuative.

Art. 12

DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI ABILITATI IMPEGNATI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1. Sono obblighi e responsabilità degli operatori abilitati impegnati nell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, fermo restando quanto disposto dalla D.G.R. n. 816 del 23/07/2018 e successive norme attuative:
 - la manifestazione di disponibilità nei confronti dei soggetti titolati e di ARPAL Umbria che richiedono l'erogazione delle prestazioni, fatti salvi i casi di incompatibilità e le cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà;
 - l'informazione del richiedente sulla natura dei servizi, i diritti ed i doveri ad essa conseguenti, rafforzandone il coinvolgimento e la responsabilizzazione;
 - il rispetto degli standard minimi di processo di cui al presente atto;
 - il rispetto del principio dell'indipendenza con riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con il soggetto titolato per il quale operano e/o nei confronti del richiedente il servizio;
 - il rispetto dei principi professionali, etici e deontologici nei confronti del soggetto titolato e dei richiedenti i servizi;
 - il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.

2. Gli operatori abilitati sono tenuti a segnalare ad ARPAL Umbria eventuali comportamenti, ritenuti non corretti, dei soggetti titolati e dei richiedenti i servizi per i quali operano, evidenziando puntualmente le motivazioni.
3. Gli operatori abilitati hanno diritto a ricevere dal soggetto titolato i compensi per le prestazioni rese.
4. ARPAL Umbria svolge azioni di monitoraggio e verifica dei servizi erogati, secondo gli standard minimi individuati dal provvedimento di cui al successivo art.15. In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme applicabili in materia di servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, ARPAL Umbria si riserva ogni azione, anche a valere sull'iscrizione all'elenco degli operatori abilitati, tesa a salvaguardare i diritti del richiedente e degli altri soggetti interessati.
5. Gli specifici diritti, obblighi e responsabilità relativi al servizio di certificazione delle competenze sono definiti dal provvedimento di cui al successivo art.15

Art. 13

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI RICHIEDENTI I SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

1. Sono obblighi dei richiedenti i servizi di individuazione e validazione delle competenze:
 - la sottoscrizione della richiesta di riconoscimento e del patto di servizio, accompagnata dalla documentazione obbligatoria prevista;
 - il rispetto, fatti salvi giustificati casi di forza maggiore, del calendario delle sessioni di identificazione, messa in trasparenza e validazione definito dal soggetto titolato e del calendario degli esami, definito da ARPAL Umbria.
2. I richiedenti che segnalano ad ARPAL Umbria eventuali inadempimenti da parte del soggetto titolato e/o degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi, hanno il diritto di essere informati in merito all'esito della segnalazione.

Art. 14

ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI

1. In fase di prima applicazione, i servizi di individuazione e validazione delle competenze sono attivabili dai soggetti titolati esclusivamente a fronte di specifica autorizzazione di ARPAL Umbria, indicante le qualificazioni per cui erogabili, gli standard minimi di prestazione, gli standard massimi di costo e gli eventuali limiti di rilascio documentale.
2. Nelle more della completa approvazione delle disposizioni richiamate nel successivo art.15, gli esami finalizzati al rilascio delle qualificazioni regionali, o afferenti alla formazione regolamentata da leggi nazionali, continuano a svolgersi secondo quanto previsto dalle rispettive normative.
3. ARPAL Umbria individua, sulla base dello stato in essere degli elenchi degli operatori abilitati e dei soggetti titolati, i settori ed i profili/competenze in relazione ai quali attivare l'erogazione del servizio di certificazione delle competenze, come disciplinati dalla presente deliberazione.

Art. 15

NORMA DI RINVIO

1. Con appositi provvedimenti direttoriali di ARPAL Umbria sono adottate le disposizioni concernenti:
 - gli standard minimi di prestazione e gli standard massimi di costo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze;

- gli standard di procedura e prestazione del servizio di certificazione delle competenze, in essi incluse le modalità di organizzazione delle prove di valutazione;
- i format tipo di patto di servizio, gli standard informativi, documentali e di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie ad ARPAL Umbria relative ai servizi di validazione e certificazione;
- gli standard minimi di efficacia, efficienza e qualità del sistema regionale di certificazione delle competenze, al fine del monitoraggio e della verifica dei servizi erogati.

Art. 16 NORME FINALI

1. In applicazione della legge regionale n.1 del 2008 *“Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”* le competenze proprie della Regione Umbria di cui alla D.G.R. 25 luglio 2016, n. 834 sono integralmente trasferite ad ARPAL Umbria - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro.
2. Gli art. 11 e 12 della D.G.R. 25 luglio 2016, n. 834 sono abrogati e integralmente sostituiti da quanto disposto dalla presente deliberazione.
3. Gli allegati alla D.G.R. 25 luglio 2016, n. 834 sono integralmente sostituiti dall'Allegato 1 al presente documento.

Art. 17 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Il presente atto è emanato nell'ambito del quadro legislativo e normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”*, ed in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*;
- il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- il Decreto 30 giugno 2015 del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, *“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*;
- il Decreto 8 gennaio 2018 del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, *“Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*;
- la condizionalità ex ante *“10.3 Apprendimento permanente”* di cui all'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede, tra i criteri di adempimento, *“l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE”*, nonché l'impegno dell'Italia, in sede di Accordo di Partenariato 2014-2020, a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;

- l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante *“Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente ed all'organizzazione delle reti territoriali”* del 10 luglio 2014;
- la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 *“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”*;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”* e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 *“Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»*;
- la legge regionale 14 febbraio 2018, n.1 *“Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”*;
- la D.G.R. n. 713 del 25/06/2018 *“LR n. 1/2018 - Attuazione art. 49 Norme transitorie- Determinazioni in materia di personale e organizzazione”*;
- la D.G.R. n. 721 del 29/06/2018 *“Legge regionale 1/2018, Articolo 49, c. 7 – Provvedimenti attuativi per l'operatività dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”*;
- la D.G.R. n. 816 del 23/07/2018 - *“Disposizioni per l'abilitazione degli operatori e la titolazione degli organismi all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze di cui al Decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MIUR, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”, del 30 giugno 2015, nonché per l'abilitazione al riconoscimento dei crediti formativi”*;
- la D.G.R. n. 366 del 16/04/2018 - *“Art. 49, comma 4 L.R. 14-2-2018 n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per Legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2018 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”*;
- il Regolamento regionale n. 3/82, agli artt. 29 e 30, così come modificati con il Regolamento Regionale n.3/2016, artt. 1 e 2;
- la D.G.R. 25 luglio 2016, n.834 - *“Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 – Adozione”*;
- la D.G.R. 26 maggio 2014, n. 597 *“Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1, della L.R. n. 17 del 17 settembre 2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini. Modifiche e integrazioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354”*;
- la D.G.R. 18 gennaio 2010, n. 51 - *“Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”* e successivi atti di approvazione, per aggiornamento, del repertorio regionale degli standard professionali;
- la D.G.R. 3 settembre 2007, n. 1429 - *“Direttiva Crediti”*;
- la D.G.R. 25 febbraio 2008, n. 181 - *“Prime misure di attuazione della Direttiva regionale di riconoscimento dei crediti formativi nella formazione professionale”*;

- la D.G.R. 14 luglio 2008, n. 894 - *“Modificazione della D.G.R. 22.12.2003 n° 2000 e successive integrazioni e modificazioni. Note d’indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza, rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro rivolta al recepimento delle D.G.R. 03.09.2007 n° 1429 e D.G.R. 25.02.2008 n° 181 relative al riconoscimento dei crediti formativi nella formazione professionale”*.